

Cassa Pensioni dell'Economia Lattiera

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

Prima parte: piano di previdenza B4

A partire dal 1° luglio 2013 entra in vigore per le persone assicurate nel piano B4 (piano LPP più esteso) il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza.

Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso l'organo d'applicazione della Cassa pensione.

Cassa AVS Milchwirtschaft
Casella postale
3001 Berna
Tel. 031 384 31 30
E-Mail info@imorek.ch

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. punto 2.1 delle disposizioni generali)

Le ditte e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni affiliate indicate nelle disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della Cassa pensione. Sulla base della convenzione d'adesione essi dichiarano di affiliare alla Cassa pensione tutte le persone alle loro dipendenze che percepiscono un salario annuo superiore al salario minimo secondo la LPP (soglia di assoggettamento), hanno compiuto il 17° anno d'età e sono soggette alla previdenza obbligatoria.

2. Basi di calcolo

(cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP.

B Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario AVS meno la deduzione di coordinamento secondo la LPP. Se il salario assicurato è inferiore al salario assicurato minimo secondo la LPP, esso viene arrotondato a questo importo. Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario annuo assicurato massimo secondo la LPP.

Se al punto 2. B del piano di previdenza viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

C Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia annui ammontano a:

Età		Accredito in % del salario assicurato
Uomini	Donne	
25 - 34	25 - 34	7
35 - 44	35 - 44	10
45 - 54	45 - 54	15
55 - 65	55 - 64	18

L'avere di vecchiaia è formato

- dagli accrediti di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici,
- dai contributi facoltativi per l'acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni vengono addebitate all'avere di vecchiaia.

3. Prestazioni previdenziali

(cfr. punti da 4 a 8 delle disposizioni generali)

A Prestazioni per la vecchiaia

- Rendita vitalizia di vecchiaia

La rendita di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata all'età di pensionamento conformemente al punto 2. C e alla vigente aliquota di conversione stabilita dalla commissione d'assicurazione. La conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

La persona assicurata può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia di cui al punto 8.9.4 delle disposizioni generali. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento di cui al punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato, per coniugi o conviventi superstiti e orfani.

- Rendita per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A e ha dei figli aventi diritto.

La rendita per figli di pensionato ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

- Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al più presto a partire dal compimento del 58° anno, a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa.

Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto la suddetta età di pensionamento possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni.

Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

B Prestazioni in caso di invalidità

- Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità

giornaliera finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità. Il periodo d'attesa ammonta almeno a 12 mesi.

L'importo della rendita d'invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato, in tutti i casi almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

- ***Rendita per figli d'invalido***

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto.

L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

- ***Esonero dal pagamento dei contributi***

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità lavorativa di 3 mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

C Prestazioni in caso di decesso

- ***Rendita per il coniuge superstite***

La rendita per coniugi diventa esigibile nel momento in cui decede una persona assicurata coniugata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 6.1 delle disposizioni generali. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità.

Se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita d'invalidità legale.

Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

- ***Rendita per il convivente superstite***

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

- il convivente superstite ha più di 45 anni e negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica
- oppure il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione.

L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. In caso di decesso del convivente in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste nessun diritto alla rendita.

- **Rendita per orfani**

La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è disciplinato al punto 7 delle disposizioni generali.

La rendita per orfani corrisponde per ogni figlio al 20% della rendita d'invalidità.

- **Capitale di decesso**

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per coniugi o conviventi o una corrispettiva liquidazione in capitale.

Il diritto al capitale di decesso è inoltre disciplinato dalle disposizioni di cui al punto 6.4 delle Disposizioni generali.

4. Libero passaggio

(cfr. punto 9 delle disposizioni generali)

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto 2. C.

La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione della proprietà abitativa

(cfr. punto 10 delle disposizioni generali)

Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione. In questa occasione l'organo d'applicazione riscuote un contributo alle spese amministrative secondo il regolamento dei costi. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

6. Finanziamento

(cfr. punto 11 delle disposizioni generali)

A Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato successivamente alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune.

I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata.

Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le aliquote aumentano in misura corrispondente (cfr. scala dei contributi).

B Acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento

La persona assicurata può inoltre versare a titolo facoltativo contributi unici per acquistare le prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento. Su richiesta l'organo d'applicazione allestisce il relativo calcolo.

C Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

La prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro deve essere versata alla Cassa pensione. Il precedente istituto di previdenza è tenuto a trasferire la prestazione di libero passaggio.

Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.